



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1160036 – Stura di Demonte

Misure di conservazione sito-specifiche

(Approvate con D.G.R. n. 6-4583 del 23/01/2017)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel marzo 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE IT1160036 STURA DI DEMONTE

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Disposizioni generali)

Art. 3

(Norme per le Faggete acidofile (9110))

Art. 4

(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180))*

Art. 5

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

Art. 6

(Norme per i Castagneti (9260))

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 7

(Disposizioni generali)

Art. 8

(Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion – 6110) (Cod. Palearctic 34.11)*

Art. 9

(Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile – 6430)(Cod. Palearctic 37.70)

Art. 10

(Norme per praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 11

(Disposizioni generali)

Art. 12

(Norme per Vegetazione palustre a Rhynchospora (7150))

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 13

(Norme per Greto torrenti alpini con vegetazione erbacea (3220), vegetazione riparia arbustiva dei torrenti alpini a Myricaria germanica (3230) e vegetazione riparia e di greto a Salix eleagnos dei fiumi alpini (3240))

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 14

(Disposizioni generali)

Art. 15

(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510) e praterie montane da fieno (6520))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 16

(Misure di conservazione generali)

Art. 17

*(Presenza di *Myricaria germanica*)*

Art. 18

*(Presenza di *Tipha minima*)*

CAPO II - Specie animali

COLEOTTERI

Art. 19

*(Presenza di *Lucanus cervus*)*

LEPIDOTTERI

Art. 20

*(Siti con presenza di *Euplagia quadripunctaria*)*

Art. 21

*(Siti con presenza di *Parnassius apollo*)*

Art. 22

*(Presenza di *Maculinea teleius*)*

CROSTACEI

Art. 23

*(Presenza di *Austropotamobius pallipes*)*

PESCI

Art. 24

*(Presenza di *Lethenteron zanandreae* e *Cottus gobio*)*

Art. 25

*(Presenza di specie ittiche delle acque correnti - *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Telestes muticellus*)*

ANFIBI

Art. 26

*(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Rana temporaria*, *Rana lessonae*)*

RETTILI

Art. 27

*(Siti con presenza di *Podarcis muralis* e *Coluber viridiflavus*)*

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1160036 Stura di Demonte, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1160036 Stura di Demonte e nella relativa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte".
4. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a. obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b. attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
5. Le presenti misure di conservazione:
 - a. integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
 - b. qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
6. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
7. I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
8. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani,

programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche, e le specifiche normative di settore nazionali e regionali;

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE IT1160036 STURA DI DEMONTE

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160036 Stura di Demonte, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.
3. Per le proprietà forestali demaniali della Regione Piemonte e di altri Enti pubblici di estensione maggiore di 100 ettari, è da promuovere l'adozione del piano di gestione forestale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3

(Norme per le Faggete acidofile (9110))

1. È vietato:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti nati spontaneamente e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.

2. E' obbligatorio:

- a) per le fustaie, il trattamento a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- b) per gli interventi nei cedui di cui al comma 1, lettera a), il turno massimo è fissato in 30 anni;
- c) fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), è obbligatoria la conversione dei cedui a fustaia da attuarsi con il metodo del taglio di avviamento o, in popolamenti con idonea struttura anche attraverso un taglio a scelta colturale per gruppi, con prelievo non superiore al 40% della provvigione, conservando almeno 30 portaseme ad ettaro ove presenti scelti tra gli alberi di maggiori dimensioni;
- d) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie mesofile, l'abete bianco e l'abete rosso, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*. Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia.
- e) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito o in piani forestali aziendali di cui all'articolo 2.
- f) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
- g) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
- b) conservare almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.

Art. 4

(Norme per i Boschi di taglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180))*

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m²;
- c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.

2. È obbligatorio:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;
- b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di sicurezza idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementarne la stabilità,

anche in coerenza con quanto previsto dall'Art. 23, comma 1, lettera c) delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;

- c) i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), sono assoggettati alla procedura di valutazione d'incidenza;
- d) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio, tiglio a grandi foglie, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).

3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

Art. 5

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco;
- b) effettuare operazioni di concentramento ed esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti, sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- d) negli alneti di ontano bianco, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni. Eventuali interventi ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* che non soddisfino le prescrizioni riportate alla presente lettera sono assoggettati a procedura di Valutazione d'Incidenza.
- e) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero gli eventuali interventi devono consentire il mantenimento della specie minoritaria ospitata.

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 30 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto per gruppi;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
 - 3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta culturale per gruppi che devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione e, in ogni caso, rilascio non inferiore a 100 metri cubi della provvigione residua e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2

delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni

4. È obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- b) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- d) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

Art. 6

(Norme per i Castagneti (9260))

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È obbligatoria:

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - 1) turno minimo di 20 anni,
 - 2) non è fissato un turno massimo,
 - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
 - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
- b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
- c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
- d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 7

(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 8

(Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion – 6110) (Cod. Palearctic 34.11)*

1. Obblighi:

- a) Evoluzione libera, salvo interventi previsti dal soggetto gestore per miglioramenti conservativi dell'habitat.

2. Buone pratiche:

- a) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- c) decespugliamento per contrastare l'insediamento di specie arbustive;
- d) pascolo estensivo, periodico, solo ovino, per contrastare lo sviluppo di specie perenni;
- e) approfondire le conoscenze sull'impatto del pascolamento.

Art. 9

(Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile – 6430)(Cod. Palearctic 37.70)

1. Divieti:

- h) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive;
- i) nuove captazioni permanenti o temporanee per prelievi ad uso potabile e per l'abbeverata del bestiame;
- j) operazioni di bonifica, drenaggi, modifica di attuali captazioni e ogni altra alterazione del reticolo idrico facente parte del bacino idrologico immisario nell'habitat;
- k) pascolamento, salvo interventi previsti dal soggetto gestore per miglioramenti conservativi dell'habitat.

2. Obblighi:

- a) qualsiasi intervento selvicolturale, compreso il concentramento e l'esbosco, deve essere condotto con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'habitat, qualora individuato dal soggetto gestore, e secondo le indicazioni impartite dallo stesso;
- b) sulle superfici individuate dal soggetto gestore, contenimento o eradicazione delle specie alloctone invasive;
- c) non creare aperture in ambiente boschivo che possano modificare lo stato dei luoghi;
- d) entro il margine boschivo, gli interventi selvicolturali devono prevedere il rilascio degli arbusti tra l'habitat e la formazione arborea.

3. Buone pratiche:

- a) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) effettuare interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
- c) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- d) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- e) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat,;
- f) decespugliatura degli arbusti invasivi negli habitat degradati e sfalcio periodico da effettuare in alternanza annuale sul 50% della superficie di pertinenza dell'habitat.

Art. 10

(Norme per praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

1. È vietato:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. E' obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
- b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 11

(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

Art. 12

(Norme per Vegetazione palustre a Rhynchospora (7150))

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. È obbligatorio:

- a) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori di alpeggio, pascoli o altre aree ad uso agroforestale e pastorale devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 13

(Norme per Greto torrenti alpini con vegetazione erbacea (3220), vegetazione riparia arbustiva dei torrenti alpini a Myricaria germanica (3230) e vegetazione riparia e di greto a Salix eleagnos dei fiumi alpini (3240))

1. È vietato:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature; sono esclusi dal presente divieto gli interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, previo l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche, che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto alla lettera a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario;
- h) nelle formazioni ascrivibili ai saliceti ripari (habitat 3230, 3240), attuare forme di gestione attiva; sono esclusi dal presente divieto gli interventi necessari per comprovate esigenze di sicurezza idraulica, previo l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

2. È obbligatorio:

- a) mantenere tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 14

(Disposizioni generali)

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 15

(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510) e praterie montane da fieno (6520))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente oltre che il danneggiamento della cotica erbosa a causa del transito e/o dello stazionamento di mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggiera e impiegare concimi minerali.

2. E' obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 16

(Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e

realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti direttamente o indirettamente la distruzione degli habitat che ospitano le specie.

2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 17

(Presenza di Myricaria germanica)

Buone pratiche:

- a) prevedere un piano di conservazione *ex situ* al fine di riprodurre piante (per seme e/o per talea) adatte a rafforzare i popolamenti naturali presenti nel SIC;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 18

(Presenza di Tiphia minima)

Buone pratiche:

- a) prevedere interventi di gestione attiva *in situ* da concordare con il soggetto gestore al fine di rafforzare i popolamenti naturali presenti nel SIC;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

CAPO II - Specie animali

COLEOTTERI

Art. 19

(Presenza di Lucanus cervus)

1. Divieti:

- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.

2. Obblighi:

- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperenti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco;
- b) mantenimento in bosco di non meno di 10 querce ad ettaro tra quelle di maggiori dimensioni, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

3. Buone pratiche:

- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
- c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

LEPIDOTTERI

In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 20

(Siti con presenza di *Euplagia quadripunctaria*)

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 21

(Siti con presenza di *Parnassius apollo*)

In base al suo status di conservazione favorevole in Piemonte la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna misura di conservazione aggiuntiva.

Art. 22

(Presenza di *Maculinea teleius*)

Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (molinieti e praterie da sfalcio con presenza di *Sanguisorba officinalis*); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
- b) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
- b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice della specie (*Sanguisorba officinalis*);
- c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
- d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Buone pratiche:

- a) nelle aree tuttora coltivate favorire gli sfalci precoci e/o tardivi (a partire dal 25 agosto), in modo che essi non coincidano con il periodo di volo della specie e non influiscano sulla fioritura della *Sanguisorba officinalis*;
- b) nelle aree abbandonate effettuare sfalci periodici in maggio –giugno o dopo il 25 agosto.

CROSTACEI

Art. 23

(Presenza di *Austropotamobius pallipes*)

Divieti:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
- c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto in quanto potenziali vettori della peste del gambero (Afanomicosi);
- d) la pesca di esemplari di *Austropotamobius pallipes* nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.

Obblighi:

- a) monitoraggio triennale delle specie;
- b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
- c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

Buone pratiche:

creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

PESCI

Art. 24

(Presenza di *Lethenteron zanandreae* e *Cottus gobio*)

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, previo l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) utilizzo delle risorgive per l'allevamento ittico o di idrofauna;
- c) alterazione meccanica di sponde e alvei al fine di evitare le trasformazioni del regime idrico naturale (es: regimazione corsi d'acqua, sistemazioni idrauliche non necessarie, cementificazioni, ecc. se non per motivate esigenze di sicurezza idraulica/idrogeologica di versante);
- d) effettuare nuove captazioni idriche.

2. Obblighi:

- a) laddove presente *Lethenteron zanandreae* e *Gobio benacensis*, monitoraggio periodico delle stazioni (ogni 1-3 anni, in relazione alla vulnerabilità della stazione);
- b) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l'incidenza delle colture agrarie circostanti;
- c) controllo delle attività che causano intorbidamento e che alterano l'equilibrio termico e idraulico e minimizzare gli impatti da esse causati.

3. Buone pratiche:

- a) rimboschimento delle fasce ripariali;
- b) manutenzione periodica delle risorgive;
- c) Individuazione di zone di tutela con divieto di pesca;
- d) riduzione delle barriere ecologiche fluviali su impianti esistenti (es. scale di risalita, by pass ecologici).

Art. 25

(Presenza di specie ittiche delle acque correnti - Salmo marmoratus, Cottus gobio, Telestes muticellus)

Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna; sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

Obblighi:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
- d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
- e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
- f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.

Buone pratiche:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
- b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
- c) rimboschimento delle fasce ripariali.

ANFIBI

Art. 26

(Presenza di anfibii che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Rana temporaria, Rana lessonae)

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni e altre raccolte d'acqua permanenti;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica;

d) captazioni e interventi che possano portare nei siti la riduzione della disponibilità idrica.

2. Obblighi:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Buone pratiche:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) monitoraggio dell'apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall'agricoltura intensiva.

RETTILI

Art. 27

(Siti con presenza di Podarcis muralis e Coluber viridiflavus)

Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1160036 Stura di Demonte, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, alle principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e alla cartografia.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160036 Stura di Demonte

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti aperti alpini - Ambienti aperti delle montagne mediterranee - Ambienti steppici - Ambienti misti mediterranei - Corridoi di migrazione - Valichi montani 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione erbacea e arbustiva alpina - Praterie - Praterie terofitiche - Praterie umide - Ghiaioni - Rocce 	6110*,6210*,6430
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti forestali alpini - Ambienti forestali delle montagne mediterranee - Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie - Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio - Faggete e boschi misti mesofili - Castagneti - Querceti mesofili - Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati 	9110, 9180, 91EO, 9260
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione ripariale arborea - Acque correnti - Acque correnti alpine 	3220, 3230, 3240
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti agricoli - Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> - Praterie 	6510, 6520

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Vegetali</i>			
		<i>Inula helvetica</i>	Specie comprese in Liste Rosse
		<i>Juniperus thurifera</i>	
		<i>Asplenium scolopendrium</i> L. subsp. <i>scolopendrium</i>	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Campanula medium</i> L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Cynoglossis barrelieri</i> All.) Vural & Kit Tan subsp. <i>barrelieri</i>	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>fissum</i> *	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Echinops sphaerocephalus</i> L. s.l.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Inula helvetica</i> F. Weber	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Juniperus thurifera</i> L.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Koeleria vallesiana</i> (Honckeney) Bertol.	Specie di interesse biogeografico
		<i>Luzula pedemontana</i> Boiss. & Reut.	Specie di interesse biogeografico
		<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv. *	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e con habitat in regressione e/o rarefazione delle popolazioni
		<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Primula marginata</i> Curtis	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Quercus crenata</i> Lam.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Teucrium lucidum</i> L.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Typha minima</i> Funk *	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Specie vulnerabile
		<i>Valeriana dioica</i> L.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi; specie con habitat in regressione e/o rarefazione delle popolazioni
<i>Invertebrati</i>			
	1057	<i>Parnassius apollo</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	6199	<i>Euplagia quadripunctata</i>	

	6177	<i>Phengaris teleius</i>	
	1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	
	1083	<i>Lucanus cervus</i>	
<i>Pesci</i>			
	5331	<i>Telestes muticellus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1107	<i>Salmo marmoratus</i>	
	6152	<i>Lampreta zanandreae</i>	
	1109	<i>Thymallus thymallus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1163	<i>Cottus gobio</i>	
<i>Anfibi</i>			
	1213	<i>Rana temporaria</i>	
	1207	<i>Rana lessonae</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
<i>Rettili</i>			
	1284	<i>Coluber viridiflavus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE Specie inserita in Convenzioni internazionali Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
		<i>Lacerta bilineata</i>	
<i>Uccelli</i>			Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	A229	<i>Alcedo atthis</i>	
	A226	<i>Apus apus</i>	
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	A253	<i>Delichon urbica</i>	
	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	Specie inserita in Convenzioni internazionali
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	A342	<i>Garrulus glandarius</i>	Specie inserita in Convenzioni internazionali
	A251	<i>Hirundo rustica</i>	
	A233	<i>Jynx torquilla</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A319	<i>Muscicapa striata</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	A313	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Specie inserita in Convenzioni internazionali
	A343	<i>Pica pica</i>	
	A235	<i>Picus viridis</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE Specie tutelata da convenzioni internazionali
	A351	<i>Sturnus vulgaris</i>	
	A283	<i>Turdus merula</i>	
	A285	<i>Turdus philomelos</i>	
	A364	<i>Carduelis carduelis</i>	
	A363	<i>Carduelis chloris</i>	
	A335	<i>Certhia brachydactyla</i>	

	A376	<i>Emberiza citrinella</i>		
	A269	<i>Erithacus rubecula</i>		
	A359	<i>Fringilla coelebs</i>		
	A329	<i>Parus caeruleus</i>		
	A330	<i>Parus major</i>		
	A237	<i>Picoides major</i>		
	A318	<i>Regulus ignicapillus</i>		
	A361	<i>Serinus serinus</i>		
	A332	<i>Sitta europaea</i>		
	A311	<i>Sylvia atricapilla</i>		
	A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>		
<i>Mammiferi</i>				
		<i>Sorex minutus</i>		
	1322	<i>Myotis nattereri</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE	
	1309	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>		
	1326	<i>Plecotus auritus</i>		
	2016	<i>Pipistrellus kuhli</i>		
	1331	<i>Nyctalus leisleri</i>		
	1307	<i>Myotis daubentoni</i>		
	1321	<i>Myotis mystacinus</i>		
	1327	<i>Eptesicus serotinus</i>		
	1333	<i>Tadarida teniotis</i>		Specie tutelata da convenzioni internazionali

Cartografia: carta degli habitat